

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1277/95 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1995

riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra⁽¹⁾, in appresso denominato «accordo», e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'ac-

cordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, ad un regime di prelievi e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽²⁾ in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Se l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Lituania, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 682/95 (GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 1).